

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DI DURATA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SITO WEB DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE INTERNAZIONALE

CIG 6223997CCB

**ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente Capitolato speciale d'oneri, di seguito “Capitolato”, ha per oggetto la fornitura di durata triennale del servizio di manutenzione ed evoluzione del sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la realizzazione di una sezione internazionale come descritto al successivo art. 2. La fornitura è costituita dal complesso dei servizi e delle attività volte a garantire la piena operatività del portale del sito *web* dell’Autorità, la sua evoluzione ed il supporto agli utenti interni coinvolti nell’attività di pubblicazione di contenuti sul medesimo.
2. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia all’allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, dandosi per integralmente riportato e trascritto.

**ART. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. La prestazione richiesta consiste nell’erogazione dei servizi di implementazione ed evoluzione, manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva, assistenza (*help desk* di primo e secondo livello) del portale del sito *web* secondo i livelli di servizio descritti nell’allegato tecnico, parte integrante del presente Capitolato.
2. L’insieme dei servizi richiesti al fornitore afferisce alle seguenti classi di fornitura, secondo lo schema classificatorio del “Dizionario delle forniture ICT” nelle “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione” redatto da Digit.PA (già CNIPA):
 - a. Servizio di gestione applicativi e basi dati (conduzione funzionale);
 - b. Manutenzione correttiva e adeguativa (MAC);
 - c. Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc (MEV);
 - d. Servizio di Help Desk (Assistenza).
3. L’attività consiste nello sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) di software *ad hoc*; nella personalizzazione e MEV di prodotti esistenti; nella manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC); nell’assistenza in remoto e in locale; nella migrazione e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

conversioni applicazioni.

4. Il servizio di gestione e conduzione applicativa deve garantire il mantenimento della piena operatività del portale *web* rispettando, al minimo, i livelli di servizio definiti in appendice 1 all'allegato tecnico al presente Capitolato - Indicatori di qualità.
5. Il servizio di sviluppo e manutenzione software ha lo scopo di garantire che i sistemi ed i sottosistemi componenti che concorrono all'erogazione dei servizi messi a disposizione degli utenti esterni ed interni abbiano le caratteristiche funzionali e qualitative richieste, siano adeguati agli scopi e mantenuti costantemente allineati alle esigenze dell'Autorità.
6. La prestazione è in dettaglio descritta nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato speciale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ed al quale espressamente si rinvia.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.
2. L'Autorità è proprietaria del codice sorgente e della documentazione del software oggetto del presente capitolato e potrà disporne liberamente. L'Autorità è altresì titolare di trattamento dei dati gestiti dai sistemi di cui al presente capitolato ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. L'aggiudicatario è costituito quale responsabile esterno al trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. ed è pertanto tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione acquisita nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato, rendendosi responsabile per ogni violazione. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:
 - a) siano o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
 - b) siano state ottenute autonomamente da terzi;
 - c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.
4. Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio, l'aggiudicatario deve fornire, prima dell'avvio del servizio, un manuale che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e relative procedure, impegnandosi a comunicare

CIG 6223997CCB COD. ALICE G00292



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

tempestivamente le eventuali varianti apportate nel corso dell'esecuzione della fornitura.

5. L'aggiudicatario, dandone notizia all'Autorità, può provvedere alla nomina di propri incaricati al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. a cui sono demandati in suo nome e conto, gli oneri e le connesse responsabilità.

ART. 4

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D. Lgs. 163/06, si procede alla stipulazione del contratto.
2. Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 163 del 2006.
3. L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:
 - a) alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8 del presente capitolato;
 - b) all'invio della polizza fideiussoria assicurativa a copertura dei rischi di cui all'art. 12, comma 1, lett. e) del presente capitolato;
 - c) alla comunicazione dei dati identificativi necessari ai fini dell'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC);
 - d) al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
 - e) alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - i. garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;
 - ii. essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;
 - iii. coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - iv. coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
 - v. collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

- vi. partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.
- 4. L'aggiudicatario, in adempimento di quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero al momento dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, qualora ciò avvenga prima della stipula del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile il quale, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile all'uopo nominato dall'Autorità.
- 5. L'aggiudicatario deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.
- 6. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.
- 7. Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato, non trasferisca le informazioni necessarie all'acquisizione del documento di regolarità contributiva di cui sopra e non ricorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

- 1. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla stipulazione dello stesso o dall'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula.
- 2. Alla scadenza del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad un ulteriore affidamento per ripetizione di servizi analoghi di durata fino a 18 mesi e per un ammontare fino a €100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, così come previsto dall'art. 57 comma 5, lett b), D.lgs. n. 163/2006.

ART.6

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

- 1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare la gara ai concorrenti che seguono il primo nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

2. Entro i termini di validità dell'offerta indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

ART. 7

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale complessivo presunto a base d'asta dell'appalto pubblico del servizio di manutenzione ed evoluzione del sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la realizzazione di una sezione internazionale, per l'intero periodo di durata contrattuale di tre anni, è pari a €200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA.
2. Nel caso in cui l'Autorità si avvalga della facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi alla scadenza del contratto ex art. 57, comma 5, lett *b*), D.lgs. n. 163/2006 l'importo di cui al comma 1 è incrementato fino ad ulteriori €100.000,00 (centomila/00) oltre IVA.

ART. 8

CAUZIONE

1. Il deposito cauzionale definitivo fissato nel 10% dell'importo di aggiudicazione resterà vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.
3. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia al Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale, dandosi in questa sede per integralmente riportato e trascritto.

ART. 9

PAGAMENTI

1. Per l'esecuzione dell'appalto, l'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione della gara come segue:
 - per i servizi "a canone", in rate trimestrali posticipate;
 - per le prestazioni a progetto relative alla MEV, dopo la comunicazione dell'esito positivo del relativo collaudo.
2. Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio, nel rispetto della

CIG 6223997CCB COD. ALICE G00292



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

normativa vigente e dell'art 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e in assenza di penalità ex art. 13, viene effettuato dall'Autorità, a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente ed intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636*, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La fattura va inoltrata in formato elettronico al seguente indirizzo PEC: fatture@cert.agcom.it, con l'indicazione del seguente codice univoco IPA: UFR0U4. Si precisa che all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni non si applica la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 introdotta dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come espressamente chiarito nella circolare n. 1/E dell'Agenzia delle entrate del 09/02/2015 avente ad oggetto *"IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti"*.

3. Nel caso in cui l'Autorità applichi le penalità di cui all'art. 13, dovute al riscontro di difformità nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (**CIG**) **6223997CCB**, su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010.
5. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
7. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

ART. 10 **CONTRATTO E SPESE**

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione

CIG 6223997CCB COD. ALICE G00292



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

eventualmente scaduta, la verifica dei requisiti e gli accertamenti antimafia.

2. Il presente capitolato, unitamente all'allegato tecnico, è parte integrante del contratto.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'IVA., comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 11

VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 120 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed altresì, dell'articolo 311 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento della prestazione, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.
2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.
4. In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.
5. È altresì in facoltà dell'Autorità richiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

ART. 12

RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:
 - a) Usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - b) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
 - c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolo;

- d) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
- e) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolo o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:
 - a prestare una polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta nella misura fissata dall'articolo 17, comma 5, lettera c) del Disciplinare di gara;
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
 - a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
 - provvedere alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 13 **PENALITÀ**

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, ed in particolare, in caso di rilievi per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e tutti i suoi allegati, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura prevista dall'appendice 1 dell'Allegato Tecnico al presente Capitolato, che si dà per integralmente riportato e trascritto.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore a mezzo posta elettronica certificata (PEC).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

3. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
4. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.
5. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia all'allegato tecnico al presente Capitolato, parte integrante e sostanziale, che si dà per integralmente riportato e trascritto.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.
2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione, fatte salve le richieste di risarcimento danni.

ART. 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:
 - a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - b) qualora nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento nei tempi previsti degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
 - c) il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
 - d) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
 - e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - f) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
 - g) nel caso di cessione del credito, del contratto e/o di mancato adeguamento dei prezzi,

CIG 6223997CCB COD. ALICE G00292



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

- h) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 13.
 - i) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.
2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

ART. 16 **RECESSO**

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.
2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.
3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
4. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.
5. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
 - a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
 - b) spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 17 **ESECUZIONE IN DANNO**

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le

CIG 6223997CCB COD. ALICE G00292



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

previste penalità.

ART. 18

DIVIETO DI CESSIONE

1. È vietata la cessione totale e parziale del contratto e del credito, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

ART. 19

REVISIONE DEI PREZZI

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a tre anni non è ammessa, in favore dell'aggiudicatario, la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.
2. È vietata, altresì, la revisione dei prezzi nel caso di esercizio della facoltà di cui all'articolo 5, comma 2 e articolo 7, comma 2 del presente Capitolato.
3. L'aggiudicatario accetta, sin d'ora, la revisione dei prezzi in favore esclusivo dell'Autorità qualora a seguito dell'attivazione di convenzione per la fornitura di servizi analoghi aggiudicati e pubblicati dalla parte Consip S.p.A. il prezzo della prestazione di cui al presente contratto rivalutato ai prezzi della convenzione risultasse inferiore a quello di aggiudicazione.

ART. 20

PRIVATIVE E BREVETTI

4. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa ovvero il brevetto.

ART. 21

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997 n. 249 e dell'art. 135 comma 1, lett *b*), del codice del processo amministrativo di cui all' allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010 n.104.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

ART. 22

OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

1. L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 23

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nell'allegato tecnico al presente capitolato si fa riferimento a tutti gli atti di gara, al Codice dei contratti, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.